

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 690 del 10/05/2021

Seduta Num. 23

Questo lunedì 10 **del mese di** maggio
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2021/721 del 06/05/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 46. MISURA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. APPROVAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CAMPAGNA 2021/2022.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Zilibotti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai Regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la

vitivinicoltura, e modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1° marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270, successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019;

Visti altresì:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- la circolare AGEA coordinamento del 19 marzo 2020, protocollo n. 21714 "Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

Dato atto che, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1411/2017 sopra citato, le Regioni e le Province autonome possono con propri atti:

- definire l'area o le aree dell'intervento;
- limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- individuare i beneficiari, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto stesso;
- individuare le varietà, le forme di allevamento e numero di ceppi per ettaro;

- determinare la superficie minima oggetto dell'intervento;
- scegliere le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dal decreto stesso;
- individuare il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate;
- concedere il contributo con pagamento solo a collaudo a seguito della conclusione dei lavori;
- erogare il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione secondo una delle seguenti forme:
 - a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzi regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;
 - b) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate;
- applicare, nel caso in cui il budget a disposizione per la Misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili e la Regione non abbia individuato criteri di priorità, il criterio del primo arrivato/primo servito o del "pro-rata";
- disciplinare le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Considerato che il Decreto n. 1411/2017 sopra citato dispone altresì che:

- il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso alla Misura sottoscritto dal proprietario;
- la domanda di aiuto è presentata all'Organismo Pagatore, secondo modalità stabilite da Agea Coordinamento d'intesa con le Regioni;

- la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUA nonché:
 - a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
 - b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
- i controlli sono effettuati dall'Organismo Pagatore sulla base delle modalità definite da Agea, che stabilisce, altresì, i criteri necessari agli Organismi stessi per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti;

Preso atto, inoltre, che il sostegno non è concesso:

- ai produttori che coltivano impianti illegali di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e superfici vitate prive di autorizzazione di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come previsto dall'articolo 50 Regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- per i vigneti realizzati o da realizzare con autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del Regolamento n. 1308/2013, come previsto al comma 1, articolo 3, del Decreto n. 1411/2017 più volte citato;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, protocollo n. 115575 del 10 marzo 2021, di riparto della dotazione finanziaria dell'OCM vino per la campagna vitivinicola 2021/2022 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista altresì la propria deliberazione n. 434 del 31 marzo 2021 recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019 - 2023: ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna tra le misure da attivare nell'annualità finanziaria 2022" con la quale le risorse per la Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono state rideterminate in € 13.258.798;

Considerato che:

- alla dotazione finanziaria 2021/2022 di cui sopra occorrerà detrarre le risorse necessarie per far fronte ai fabbisogni derivanti dalle domande di aiuto presentate e ammesse a contributo nelle campagne precedenti la

2021/2022 che hanno ricevuto l'anticipazione dell'80% del contributo concesso e hanno previsto la fine lavori nell'annualità 2022;

- il 15% delle risorse residue che saranno disponibili per il finanziamento delle domande di aiuto per la campagna 2021/2022 dovrà essere destinato a riserva finanziaria per il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie;

Ritenuto quindi di adottare le disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022, nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di prevedere che nell'ipotesi in cui il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applicherà il criterio del pro-rata e non del primo arrivato/primo servito, garantendo il pro-rata maggiori possibilità di riutilizzo delle risorse che si rendessero disponibili dopo la concessione;

Ritenuto infine, per assicurare una più efficiente gestione delle procedure, di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione e ad approvare la modulistica di supporto, nonché a disporre eventuali modifiche alla tempistica procedimentale anche collegate ad eventuali adeguamenti a disposizioni ministeriali, qualora necessario;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi

interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi


D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare le disposizioni regionali della Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022, come riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che:
 - la dotazione finanziaria per la campagna 2021/2022, ammontante ad € 13.258.798, sarà in via prioritaria utilizzata per far fronte ai pagamenti dei saldi derivanti dalle domande di aiuto presentate e ammesse a contributo nelle campagne precedenti (20% dell'aiuto concesso);
 - qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti della presente Misura per la campagna 2021/2022 superino l'effettiva dotazione finanziaria residua, al netto della riserva finanziaria del 15% per il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie, gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti;
- 3) di stabilire inoltre che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione e ad approvare la modulistica di supporto, nonché a disporre eventuali modifiche alla tempistica procedimentale anche collegate ad eventuali adeguamenti a disposizioni ministeriali, qualora necessario;

- 4) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA Coordinamento, all'Organismo Pagatore Regionale Agrea e ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;
- 5) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in applicazione dell'art. 26 comma 1;
- 6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -



Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 46 Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

**Disposizioni Applicative per la
Campagna 2021/2022.**

1 RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione n. 2016/1150 e che stabilisce tra l'altro le modalità di presentazione del Programma Nazionale di Sostegno quinquennale dal 2019 al 2023 per garantire la continuità tra programmi di sostegno;
- Regolamento n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento delegato (UE) n. 374/2021 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018, ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270, successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, come modificato dal Decreto n. 1431 del 7 marzo 2018;
- Decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019, recante modifiche al decreto ministeriale n. 1411/2017 per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- Circolare AGEA Coordinamento 21714 del 19 marzo 2020 "Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- Decreto ministeriale protocollo n. 115575 del 10 marzo 2021 di riparto della dotazione finanziaria dell'OCM vino per la campagna vitivinicola 2021/2022 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 31 marzo 2021 recante Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019 - 2023: ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna tra le misure da attivare nell'annualità finanziaria 2022;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016 che approva le disposizioni regionali per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 27 aprile 2021;
- Determinazione dirigenziale n. 10971 dell'8 luglio 2016 che approva i manuali delle procedure, la modulistica e lo schema di fidejussione per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

1.2 DEFINIZIONI

- **Operazione:** intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione;
- **Attività:** la riconversione varietale, la diversa ricollocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr. regolamento 1308/2013 articolo 46 comma 3 lettera a), b), c) e d);
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno nell'ambito della Misura di riconversione e ristrutturazione vigneti come elencati nell'allegato II al DM 1411/2017 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle, ecc.);

- **Modifiche maggiori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante, assoggettata ad approvazione;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione al Servizio territoriale competente.

1.3 PREMESSA

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi decenni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore “moderno” beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al “gusto internazionale” o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto “vino”. Nella competizione internazionale e nel mercato globale l’identificazione con il territorio di origine consente al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo in un binomio vincente.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un “buon vino”.

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di **collina**, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di **pianura** con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

La qualità media dei vini dell’Emilia-Romagna negli ultimi decenni è notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza commercializzate nel mercato dell’HO.RE.CA e all’estero, così come i vini generici venduti nel circuito della Grande

Distribuzione Organizzata che trovano sempre maggiore soddisfazione in particolare durante la pandemia COVID-19 e di crisi economica. L'Emilia-Romagna è una regione che sul piano vitivinicolo presenta diverse sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

Negli ultimi anni si assiste ad un processo di riorganizzazione della viticoltura regionale che, a superficie vitata crescente e numero di imprese viticole in calo, comporta un aumento della dimensione media aziendale delle superfici vitate che si attesta sui 3 ha/azienda; tali dimensioni risultano ancora troppo ridotte per contenere i costi di produzione, con ripercussioni anche sul fronte commerciale.

Nonostante le ristrutturazioni degli ultimi due decenni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi crescenti per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in parte manuale o affidata a terzi. D'altra parte, la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione unitamente ad una maggiore sostenibilità ambientale del settore. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli impone di riproporre la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli **obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti**, compatibilmente con la normativa dell'Unione sono:

- ammodernamento degli impianti viticoli;
- aumento della competitività dei produttori;
- crescita qualitativa della produzione;
- rafforzamento dell'identità delle produzioni nei diversi bacini viticoli;
- ricorso alla meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione.

Per la **viticoltura di pianura**, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle **aziende di collina** occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale “vitigno-ambiente” e all’incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione sono le denominazioni d’origine (DOC e DOCG) e le indicazioni geografiche (IGT). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l’elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma nel contempo, costituiscono l’elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l’elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

Al fine di raggiungere gli obiettivi soprariportati **si intende finanziare vigneti aventi caratteristiche tecniche ad integrale o comunque ad elevata meccanizzazione**, come quelle riportate nelle presenti disposizioni applicative.

2 ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macro-zone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate.

Macro-zone	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno e Pignoletto)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie – DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna

Macro-zone	Area	Province interessate
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità DOC e IGT.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinnesti/varietà opportune.

Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno **privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte.** Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. **È auspicabile il ricorso all'inerbimento** come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari

condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La piovosità irregolare che caratterizza gli andamenti stagionali degli ultimi anni determina una forte incidenza sulle rese ed una profonda e negativa ingerenza sul metabolismo di zuccheri, acidi e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo. A fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - **l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso"** per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole.

Tale pratica, nel caso di **impianti fissi microirrigui** permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche, visto il ridotto ammontare dei volumi idrici utilizzati da questi impianti.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vigneti idonei a produrre vini DO – solo quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

3 AREA DELL'INTERVENTO

La Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti **si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna** ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

Ai fini dell'applicazione della Misura, per *"collina"* si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

4 BENEFICIARI DELLA MISURA

Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, gli **imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, singoli e associati**, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

È escluso dalla Misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

I beneficiari debbono altresì possedere le condizioni di cui al punto successivo, pena l'inammissibilità della domanda di aiuto.

5 CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- 1 rientrare in almeno una delle seguenti casistiche:
 - 1.1 essere titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - 1.2 aver già presentato almeno una:
 - 1.2.1 domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
 - 1.2.2 comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
 - 1.2.3 comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento;
 - 1.2.4 comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo.
- 2 risultare iscritto nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con fascicolo anagrafico in gestione digitale formalmente corretto e validato e completo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata. La documentazione ivi contenuta deve essere conforme ai contenuti dell'allegato "A" della determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- 3 avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento, come dimostrato dal fascicolo anagrafico;
- 4 avere in conduzione impianti le cui caratteristiche tecniche (vitigno, forma di allevamento, sesto di impianto ed anno di impianto) siano correttamente definite e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato;
- 5 essere in regola con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- 6 prevedere un intervento di superficie uguale o maggiore di **0,5 ettari**, come indicato al successivo punto 10;
- 7 non risultare escluso dalla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997 o dalla Legge n. 238/2016.

Per la realizzazione di **impianti irrigui su vigneti esistenti** è inoltre necessario che le superfici vitate oggetto di intervento risultino, al momento della presentazione della domanda di aiuto, già iscritte nello schedario viticolo del richiedente.

L'impresa agricola beneficiaria dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva)**. Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell'eventuale concessione dell'aiuto. Si precisa che nel caso delle società di persone, la regolarità contributiva è verificata solo allorquando risultino verificate positivamente anche le posizioni individuali dei singoli soci. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. Tale verifica verrà effettuata anche in fase di liquidazione.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto allega all'istanza il **consenso del/i proprietario/i** alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura, debitamente sottoscritto. Analogamente il conduttore comproprietario dovrà allegare alla domanda il consenso di tutti gli altri comproprietari.

6 REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il provvedimento contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso ai Servizi territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per conoscenza al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre n. 20, 00187 Roma contestualmente alla sua adozione.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Servizio fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

7 ATTIVITÀ AMMESSE

Ogni Operazione contiene una o più attività considerate ammissibili ai sensi della regolamentazione comunitaria, come indicate all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 1411/2017 e ss.mm.ii.

Le attività ammissibili sono:

- a) **riconversione varietale**, che prevede sempre la modifica della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto e che consiste:
1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario;
- b) **ristrutturazione**, che prevede la medesima varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto e che consiste:
1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
 2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) **reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie** su decisione dell'autorità competente;
- d) **miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti**, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:
1. messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente che variano la forma di allevamento;
 2. azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso (realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente).

Il beneficiario deve prevedere reimpianti di vigneti o intervenire su vigneti esistenti aventi varietà di uve da vino iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna (ultimo aggiornamento determinazione dirigenziale n. 4024 del 10 marzo 2020).

Ciascun beneficiario può presentare **una sola domanda di aiuto** contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori provinciali della Regione Emilia-Romagna.

8 ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non risultano ammissibili interventi avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un intervento si considera avviato qualora si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) lavorazione del terreno per gli interventi di reimpianto del vigneto;
- b) consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale per la realizzazione dell'impianto irriguo/subirriguo e/o delle nuove strutture di sostegno che si intendono installare;
- c) asportazione dei ceppi di vite, per le operazioni di estirpazione.

Non sono altresì ammissibili e comportano l'inammissibilità di tutta l'operazione, le seguenti attività:

- a) **rinnovo normale dei vigneti**. Non costituisce attività riconducibile alla Misura e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale;
- b) **operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su "superfici vitate abbandonate"** come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- c) **interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto**, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto e che non rappresentano un cambiamento strutturale, dal momento che l'obiettivo della Misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e maggiore competitività;
- d) **interventi proposti da produttori che coltivano impianti illegali o interventi su superfici vitate prive di autorizzazione** di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del Regolamento n. 1308/2013;

Non sono considerati altresì ammissibili a contributo gli interventi riferiti a:

- **vigneti da realizzare, o già realizzati, con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n. 12272 del 15 dicembre 2015**, modificato dal Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 e, da ultimo, dal Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018. Si precisa che tali vigneti non possono accedere alla presente Misura neppure per quanto riguarda gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti descritti al precedente punto 7 lettera d);

- **vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento.** Si precisa che non sono altresì ammissibili interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti da realizzarsi su vigneti impiantati dopo il 15/10/2018 riferiti ad autorizzazioni derivanti dalla conversione di ex diritti da trasferimento.
- messa in opera e modifiche delle **strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;**
- **reimpianto di filari singoli di vite** anche se contiguo a vigneti aventi le caratteristiche indicate nel successivo capitolo “Modalità tecniche”;
- **vigneti già esistenti** che alla scadenza della presentazione delle domande di aiuto siano impiantati da più **di 20 anni (ovvero impiantati prima del 31 maggio 2001)** secondo quanto indicato nello schedario viticolo del richiedente;

Non sono ammesse altresì a contributo le spese per:

- l’acquisto di materiale usato o di recupero;
- la protezione contro i danni provocati da selvaggina, uccelli e grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili;
- acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati. Gli aiuti erogati nell’ambito della presente Misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie;
- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- operazioni finalizzate alla messa in opera di drenaggi;
- spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dalle presenti disposizioni ovvero i cui giustificativi di spesa risultano sprovvisti della causale di cui al successivo paragrafo 14.4.

Ai fini del rispetto del requisito di accesso riportato nel paragrafo 5 “Condizioni”, primo capoverso, punto 5 *“essere in regola con la normativa dell’Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo”*, oltre alle condizioni soprariportate relative a vigneti abbandonati e impianti illegali, non risultano altresì ammissibili le operazioni:

- previste su vigneti realizzati, nella totalità o in parte, in assenza delle comunicazioni previste dalla normativa vigente di settore (es. omessa comunicazione di estirpazione e/o di reimpianto), anche qualora l’omissione venga accertata in corso di istruttoria della domanda di aiuto;

- previste su vigneti che presentino, nella totalità o in parte, difformità (per superficie, età dell'impianto, vitigno, forma di allevamento e/o sesto di impianto) tra le informazioni contenute nello schedario viticolo del richiedente e quanto accertato in campo durante l'esecuzione dei controlli ex ante di cui al capitolo 16.1.

9 MODALITÀ TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la Misura in questione devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

In parziale deroga a tale previsione, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per i soli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOCG possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono quelle previste dai disciplinari di produzione DO e IG ed iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere "certificato" o di categoria "standard". A tal fine farà fede quanto riportato nella fattura di acquisto del materiale e/o quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle che deve essere conservata in azienda per almeno un anno ed esibita, a richiesta, durante il controllo in loco. Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.

Gli interventi di sovrainnesto con una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, fatta salva la deroga per la Romagna Albana DOCG di cui al presente punto, che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui alle presenti disposizioni. Sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età inferiore a 20 anni, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano. Il sovrainnesto deve riguardare tutti i ceppi di vite presenti nella superficie oggetto di intervento.

La sostituzione di un clone di una varietà con un altro non è considerato intervento di sovrainnesto e non è ammesso al contributo ai fini del presente provvedimento.

L'attività di razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano la forma di allevamento) è ammissibile solo su vigneti ben strutturati aventi meno di 20 anni e con caratteristiche tecniche coerenti con quanto riportato nelle presenti disposizioni.

La realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione su vigneto esistente è ammissibile solo su vigneti ben strutturati, aventi meno di 20 anni e con caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici utili per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compresi gli interventi di sovrainnesto, razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente e di realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione.

Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m; i pali in cemento vibrato sono ammessi solo nelle forme di allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;
- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione. Non sono ammissibili i pali in legno;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio (idonee a produrre uva per vini a Denominazione di origine) si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sestri molto ridotti se previsti nel disciplinare, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale, per cui sia allegata alla domanda di aiuto documentazione tecnica e fotografica adeguata;

è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative alla struttura di sostegno/portante (pali e fili) e ai sestri di impianto rilevate in fase di accertamento finale in loco e quanto previsto per le singole macroaree.

Indicazioni tecniche valide per la "Pianura emiliana"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione. Nei terreni sabbiosi con contenuto in argilla inferiore al 6-8% è ammesso l'utilizzo di materiali di moltiplicazione a "piede franco";

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Casarsa, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali).

Indicazioni tecniche per la “Pianura romagnola e litoranea”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a contro spalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Duplex, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali).

Indicazioni tecniche per la “Collina”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare, da scegliere anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;

- per la collina piacentina, qualora le condizioni tecniche lo consentano, possono essere ammessi impianti con viti binate. In questo caso le distanze previste sulla fila sono: 1,60 – 2,60 m;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- Cordone speronato, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali); GDC (limitatamente ai fondivalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

10 SUPERFICIE MINIMA

La **superficie minima ammessa è pari a 0,5 ettari**; tale condizione di ammissibilità dovrà sussistere anche dopo la realizzazione degli interventi.

Il limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più interventi.

Il limite di 0,5 ettari non può essere raggiunto sommando interventi riferiti alla medesima superficie vitata (esempio reimpianto del vigneto e posa di impianto irriguo sul medesimo vigneto).

Gli interventi su filari singoli non sono ammessi.

La superficie vitata per le attività su vigneti esistenti oggetto della domanda di aiuto deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Pertanto, sono ammissibili gli interventi che ricadono solo all'interno del poligono del vigneto così identificato.

11 TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della Misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo quanto previsto in ciascun intervento.

La **compensazione delle perdite di reddito** consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale dell'8 marzo 2010, n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora:

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione;
- siano utilizzate autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto;
- l'azione sia realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

È riconosciuta un'ulteriore spesa ad ettaro massima di euro 1.800,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 900,00 quale **sostegno per i costi di estirpazione**, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione in base ad una comunicazione di intenzione all'estirpazione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto rispettando quanto previsto al successivo punto 13.2. Lo smaltimento della palificazione per essere riconosciuto ammissibile dovrà avvenire presso un centro autorizzato per rifiuti speciali.

Per **l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello** è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Nel caso di reimpianto anticipato la spesa per l'estirpazione del vigneto esistente è riconosciuta solo nel caso in cui l'estirpazione sia realizzata entro la data di fine lavori prevista dalle presenti disposizioni.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato al 50% dei costi effettivamente sostenuti (comprensivi dei contributi in natura) e nel rispetto del prezzario regionale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nonché dell'importo medio regionale fino al raggiungimento degli importi massimi riportati nella Tabella sottostante:

	Ristrutturazione/ riconversione	Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori	Contributo massimo per la realizzazione dei lavori
		euro/Ha	euro/Ha
COLLINA	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	17.000,00	8.500,00
PIANURA	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	16.000,00	8.000,00
COLLINA E PIANURA	vigneti realizzati con forme di allevamento ad Alberello	10.000,00	5.000,00
	RICONVERSIONE VARIETALE , mediante sovrainnesto di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	2.800,00	1.400,00
	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA D'ALLEVAMENTO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	4.800,00	2.400,00
	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA D'ALLEVAMENTO E RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	7.600,00	3.800,00
	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE O SOSTITUZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE con altro più efficiente (microirrigazione) avente le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	1.400,00	700,00
	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SUB IRRIGUO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	2.400,00	1.200,00

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia i Servizi Territoriali competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il livello di aiuto previsto per la pianura.

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura **non possono essere cumulati con altri aiuti** erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

12 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse disponibili sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto MIPAAF n. 115575/2021 di riparto della dotazione finanziaria dell'OCM vino per la campagna vitivinicola 2021/2022 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e articolate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 434/2021.

Le risorse disponibili sono riportate nella Tabella sottostante:

Descrizione	Importi
Risorse disponibili per la Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (Deliberazione di Giunta Regionale n. 434/2021)	€ 13.258.798
DI CUI Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	€ 1.988.820

Alle risorse disponibili per la misura verranno detratte le risorse necessarie per finanziare il saldo dei contributi concessi riferiti alle domande di pagamento anticipato presentate nelle campagne precedenti la 2021/2022 che abbiano previsto nel cronoprogramma la fine lavori entro il 31/05/2022.

Per il finanziamento del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie è riservata la percentuale massima del 15% dei fondi disponibili per la Misura ristrutturazione. I fondi non utilizzati sono destinati al finanziamento delle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La dotazione finanziaria nazionale della misura sul PNS 2019/2023 è garantita fino all'esercizio finanziario 2023 (16/10/2022 – 15/10/2023).

Ne consegue che **nessuna erogazione può essere effettuata successivamente il 15/10/2023 e pertanto i relativi lavori non potranno terminare oltre la scadenza della fine lavori prevista per l'annualità 2023, ovvero il 31 maggio 2023, anche laddove ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.**

13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

13.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di aiuto è presentata entro le ore **13.00 di lunedì 31 maggio 2021** avvalendosi del sistema informativo SIAG messo a disposizione da AGREA. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento.

La domanda deve essere compilata fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso alla Misura nonché i seguenti elementi:

- a) la descrizione delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità, contrassegnato dalla lettera b), costituisce di fatto il cronoprogramma delle attività e deve essere esplicitato nella domanda pena l'inammissibilità della stessa.

La tempistica del cronoprogramma è vincolante ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Le domande dovranno essere presentate al Servizio territoriale nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto devono essere allegati:

1. autorizzazione sottoscritta della proprietà (proprietari o comproprietari) ad eseguire i lavori richiesti a contributo e a percepire il relativo contributo, se l'intervento è effettuato su terreni non di proprietà o di proprietà non esclusiva;
2. estratto di mappa in scala 1:2.000 con evidenziata l'area oggetto dei diversi interventi;
3. copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa.

Nel caso in cui i documenti sopra indicati siano già stati allegati ad un'istanza presentata alla Regione, è facoltà del beneficiario avvalersi della possibilità di indicare, in alternativa, gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti già prodotti.

I documenti contraddistinti con i punti da 1 a 3 se non presenti all'atto di presentazione della domanda, possono essere integrati in fase di istruttoria di ammissibilità su richiesta del Servizio territoriale competente.

13.2 TERMINI E ADEMPIMENTI RIFERITI AI PROCEDIMENTI DEL POTENZIALE VITICOLO

Al fine del rispetto dei termini procedurali fissati dalle disposizioni amministrative regionali in materia di potenziale viticolo, sono previste le seguenti tempistiche:

- nel caso di domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all'estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, **le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno sabato 18 settembre 2021, pena l'esclusione della relativa superficie oggetto d'intervento.** Tale scadenza è valida anche per i richiedenti che non abbiano richiesto a contributo i costi di estirpazione e/o il mancato reddito o per i quali i Servizi territoriali abbiano in precedenza concluso i relativi controlli in loco prima delle operazioni;
- **la comunicazione di fine lavori del reimpianto** o della variazione del sistema di allevamento o della avvenuta riconversione varietale del vigneto oggetto di contributo **deve essere presentata al Servizio territoriale competente entro la scadenza della presentazione delle domande finali di pagamento**, ovvero entro il 10 giugno 2022 per i richiedenti che terminano i lavori nell'annualità 2022 o venerdì 9 giugno 2023 per coloro che indicano nel crono programma di terminare nell'annualità 2023.

13.3 PROCEDURE E TERMINI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA DOMANDA DI AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande di aiuto, di variante, nonché delle eventuali istanze di subentro e delle domande di pagamento spetta ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca.

La competenza all'approvazione dell'elenco unico regionale delle domande ammesse, all'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo ex ante e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e all'acquisizione massiva dei CUP riferiti alle domande ammissibili spetta al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

I Responsabili di Procedimento, nonché gli uffici preposti all'istruttoria, sono riportati in allegato alle presenti disposizioni.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di aiuto il Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera provvede a:

- a) verificare se la dotazione finanziaria disponibile per la Misura è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno risultante dalle domande complessivamente presentate e dal relativo contributo richiesto e darne comunicazione ai Servizi territoriali;
- b) estrarre, in accordo con AGREA, i campioni di domande di aiuto da sottoporre a controllo ex ante, valido anche al fine del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun Servizio territoriale effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute e verifica:

- la completezza e la regolarità della domanda e degli allegati;
- che il beneficiario possieda tutti i requisiti di accesso alla Misura;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente atto;
- la regolarità contributiva del richiedente in fase di istruttoria di ammissibilità e di eventuale concessione. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione;
- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per definire l'ammissibilità della domanda.

I Servizi territoriali dovranno terminare i sopralluoghi nelle aziende estratte a controllo in loco previsti nell'ambito dei controlli ex ante entro venerdì 17 settembre 2021. I controlli ex ante e i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere conclusi entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità.

Il Servizio territoriale competente può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria medesima. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio territoriale competente, pena la decadenza della domanda di aiuto.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Nel caso in cui una domanda di aiuto sia collegata a più procedimenti del potenziale e uno di questi abbia esito negativo, l'ufficio competente provvede al rigetto limitatamente alla parte riferita al procedimento non ammissibile. La domanda d'aiuto resta ammissibile per il procedimento che ha avuto esito positivo se sono rispettati i requisiti previsti (es. superficie minima).

Il Servizio territoriale competente, entro il **30 novembre 2021**, **conclude le istruttorie e approva con specifico atto l'elenco delle domande ammissibili** e l'eventuale elenco delle domande non ammissibili. L'elenco delle domande ammissibili dovrà essere redatto secondo l'ordine attribuito dal sistema informativo di AGREA, indicando per ciascuna domanda la spesa ammissibile e il contributo concedibile. Entro la medesima data trasmettono l'atto adottato al Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera.

Se il **fabbisogno finanziario derivante dalle domande trova integrale copertura nella dotazione della Misura**, i Servizi territoriali provvedono **entro i successivi 14 giorni a concedere, con apposito atto, i contributi spettanti ai beneficiari**, inserendo i CUP forniti dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

Qualora il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia superiore alla dotazione disponibile, si applica il criterio del “pro-rata”.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, **entro 7 giorni dal ricevimento degli atti dei Servizi territoriali** competenti, approva con specifico atto, l'elenco unico regionale delle domande ammissibili e definisce la percentuale del contributo concedibile, calcolata in maniera proporzionale per consentire il finanziamento di tutte le domande ammissibili. Provvede altresì ad acquisire i CUP e a darne comunicazione ai Servizi territoriali.

I Servizi territoriali provvedono, entro il 21 dicembre 2021, alla concessione dei contributi spettanti ai beneficiari.

Gli atti di concessione dei Servizi territoriali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Con la pubblicazione nel BURERT si intendono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari.

Gli atti di concessione prevedono, tra l'altro, che l'importo dell'aiuto possa essere integrato in funzione delle ulteriori risorse o economie che si rendessero eventualmente disponibili. **Entro il 2 agosto 2022**, i Servizi competenti inseriscono nel sistema informativo di AGREA i dati derivanti da eventuali rinunce, varianti e dai controlli effettuati sulle domande di pagamento a collaudo presentate e comunicano al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera l'effettivo fabbisogno.

In relazione alle comunicazioni di cui sopra e a fronte di eventuali ulteriori risorse, il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera procederà, entro 8 giorni, ad una rideterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari trasmettendo il relativo atto ai Servizi territoriali competenti.

I suddetti Servizi, entro 10 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, provvedono ad adottare formali atti di integrazione della concessione.

A seguito della notifica via PEC della concessione aggiornata, i beneficiari che hanno presentato la fideiussione dovranno trasmettere, entro e non oltre 10 giorni, l'integrazione della fideiussione originaria che riporti il nuovo importo del contributo concesso. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento dell'importo non coperto da fideiussione verrà eventualmente riconosciuto solo in sede di saldo.

13.4 RINUNCIA AL CONTRIBUTO CONCESSO

I beneficiari possono rinunciare al contributo senza incorrere nelle penalità di cui al successivo paragrafo 17 con comunicazione scritta al Servizio territoriale competente, entro il trentesimo giorno antecedente la data di fine lavori indicata nel cronoprogramma.

Le rinunce presentate oltre il termine sopra indicato e fino alla data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento finale comportano l'applicazione della penalità dei tre anni di esclusione dalla Misura ristrutturazione e riconversione dei

vigneti decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento.

Ferma restando l'applicazione dei tre anni di penalità, laddove la rinuncia intervenga dopo l'erogazione dell'anticipo del contributo, l'Organismo pagatore AGREA procederà altresì con l'incameramento completo della fidejussione prestata (pari al 110% dell'anticipo versato).

14 REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, VARIANTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono avere inizio prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto a SIAG e devono terminare entro e non oltre il **giorno 31 maggio 2022** per coloro che nel cronoprogramma avranno indicato l'annualità 2022 **oppure entro il giorno 31 maggio 2023** per coloro che nel cronoprogramma avranno indicato l'annualità 2023.

Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Il beneficiario che intende modificare il progetto ammesso a contributo deve, dopo la concessione del contributo, presentare apposita domanda di variante o comunicazione di modifica minore.

14.1 "VARIANTI E MODIFICHE MINORI"

Le operazioni ammesse a contributo potrebbero dover richiedere delle modifiche maggiori (o varianti) oppure delle modifiche minori.

Sia le varianti che le modifiche minori non possono, a pena di decadenza:

- a) cambiare la Strategia del Progetto e/o alterare la programmazione finanziaria dell'operazione approvata in ossequio al dettato del 4° comma dell'art. 53 del Regolamento 1149/2016: l'attività che si intende realizzare con la variante o la modifica minore deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno;
- b) pregiudicare l'efficacia dei controlli ex ante già effettuati: aumentare la superficie vitata che si è previsto di estirpare e/o modificare la forma di allevamento e/o modificare il vitigno; non possono essere introdotti nella variante procedimenti considerati "a rischio" nei controlli ex ante (intenzioni all'estirpo; intenzioni alla riconversione varietale; intenzioni alla modifica della forma di allevamento; reimpianto anticipato).

Non sono altresì ammesse varianti o modifiche minori che implicino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario.

14.2 VARIANTI O MODIFICHE MAGGIORI

Per **Variante** si intende:

- la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine. Potranno essere accolti esclusivamente posticipi della data di fine lavori, in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio finanziario di pertinenza; la variante al cronoprogramma, deve prevedere tutte le azioni/attività e gli interventi richiesti a contributo;
- una variazione tecnica tra le attività previste dalla Misura:
 - riconversione varietale;
 - ristrutturazione;
 - miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;
 - reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari.

La domanda di variante deve essere presentata, debitamente motivata, prima della realizzazione dell'intervento e, comunque, **almeno 60 giorni prima dalla data di termine dei lavori** al Servizio territoriale competente.

Domande di variante presentate oltre il suddetto termine sono inammissibili e pertanto saranno rigettate. Ciascun beneficiario può presentare **al massimo due varianti, delle quali al massimo una relativa alla modifica del cronoprogramma**. L'eventuale domanda di variante presentata e successivamente oggetto di rinuncia o decaduta è conteggiata tra le due varianti che ogni beneficiario può presentare.

Il Servizio territoriale competente valuta l'ammissibilità della richiesta e comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di variante. In caso di rigetto della domanda di variante, il Servizio territoriale entro il medesimo termine adotta apposito atto formale dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla Legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Ogni operazione che preveda il reimpianto di un nuovo vigneto è considerata un'attività di riconversione varietale o ristrutturazione del vigneto.

In particolare, è sempre considerata **riconversione varietale l'operazione con la quale si modifica prevalentemente il vitigno impiantato rispetto al vitigno estirpato** che era presente nel vigneto che ha dato origine all'autorizzazione al reimpianto. All'opposto (stesso vitigno o vitigno cambiato ma non in prevalenza) l'operazione nel suo complesso si considera un intervento di ristrutturazione dei vigneti.

14.3 MODIFICHE MINORI

Per **Modifica Minore** si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;

- 2) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, ivi comprese le modalità tecniche previste al punto 9.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

In determinate circostanze la modifica della varietà, rispetto a quella indicata nel vigneto autorizzato può comportare la necessità di una variante tecnica, se determina la modifica dell'azione (es. da riconversione varietale a ristrutturazione o viceversa).

Rientrano altresì tra le modifiche minori anche le variazioni in diminuzione della superficie ammessa a contributo, nel rispetto della superficie minima prevista dal capitolo 10.

Le Modifiche Minori non sono soggette a preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate al Servizio territoriale al più tardi nella domanda di pagamento a saldo (o a saldo e svincolo per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato di terminare i lavori nell'annualità 2023). Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrano le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento.

Il Servizio territoriale competente provvede a verificare le modifiche minori nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale di saldo.

14.4 VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

La variazione del soggetto beneficiario può avvenire esclusivamente per:

- successione legittima o testamentaria conseguente al decesso del titolare della domanda di aiuto ammessa;
- oppure per garantire il ricambio generazionale in azienda di un giovane imprenditore agricolo che si sia insediato per la prima volta in agricoltura o abbia **presentato** una domanda di sostegno sulla Misura 6 del PSR.

La variazione del soggetto beneficiario è ammessa solo nel periodo compreso tra la concessione dell'aiuto e il pagamento finale del contributo da parte di AGREA.

L'impresa subentrante, in possesso dei requisiti previsti, dovrà presentare al Servizio territorialmente competente apposita istanza di subentro, secondo le disposizioni definite da AGREA. Il Servizio territoriale verifica che l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti previsti ed entro 45 giorni, dalla presentazione dell'istanza, approva con atto formale le risultanze istruttorie e ne dà comunicazione al subentrante.

14.5 FINE LAVORI

Sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di partecipazione alla Misura, in funzione di quanto riportato nel cronoprogramma della domanda di aiuto, eventualmente variata con la domanda di variante ammessa:

- a) Pagamento anticipato, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023, a cui verrà erogato l'80% del contributo concesso come pagamento anticipato, previa presentazione della domanda di pagamento anticipato entro il 10 giugno 2022. Il restante 20% verrà liquidato al termine dei lavori e previa presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione (entro e non oltre venerdì 9 giugno 2023);
- b) Pagamento a saldo, senza alcun pagamento intermedio, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 31 maggio 2022 e presentano entro il 10 giugno 2022 la domanda di pagamento a saldo.

Pertanto, tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 31 maggio 2022 per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno terminare entro il 31 maggio 2023 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato.

Per le autorizzazioni al reimpianto con scadenza anteriore ai predetti termini, la posa delle barbatelle deve avvenire a pena di decadenza entro il termine di validità dell'autorizzazione medesima. I restanti lavori dovranno comunque essere completati entro la scadenza prevista per la fine lavori.

Le operazioni si intendono ultimate con la posa di tutti i materiali relativi agli interventi/impianti oggetto di contributo ed inoltre, in caso di impianto irriguo, quando il medesimo risulta funzionante.

Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza del contributo concesso.

Il beneficiario, dopo aver completato la posa delle barbatelle certificate o di categoria standard, e/o dopo aver effettuato gli interventi di riconversione varietale – variazione del sistema di allevamento, presenta la comunicazione di fine lavori relativamente ai procedimenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016 al Servizio territoriale competente. Tali comunicazioni di fine lavori connesse alle domande di contributo devono essere protocollate nel relativo applicativo regionale entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento finale a saldo (saldo o saldo e svincolo per coloro che avranno ottenuto l'anticipazione del premio).

14.6 DOCUMENTAZIONE DI SPESA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura:

“Reg. (UE) n. 1308/2013 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2021/2022” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.

Fatture allegata alla domanda di pagamento finale sprovviste di tale dicitura ovvero del numero CUP assegnato all'operazione, sono inammissibili e la relativa spesa non sarà riconosciuta.

Inoltre, nelle **fatture di acquisto delle barbatelle** dovrà essere riportato se il materiale vivaistico è certificato o di categoria standard; in assenza di tale indicazione il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento copia fotostatica leggibile delle etichette presenti sulle barbatelle acquistate.

Alla data di presentazione della domanda di pagamento, tramite SIAG, le fatture relative alle spese rendicontate devono risultare interamente saldate.

I **pagamenti** inerenti agli interventi oggetto di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente tramite conti bancari o postali intestati (o cointestati) al soggetto beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

1. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
2. Carta di credito e/o bancomat. Fermo restando quanto sopra indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. Non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Sono ammissibili al sostegno i **contributi in natura** sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

Come previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera a) del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura

non può superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione. Almeno la metà del totale dei costi ammissibili deve consistere in pagamenti per beni o servizi documentati da fatture o altri documenti di valore probatorio equivalente.

14.7 PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE

È consentito ai beneficiari che nel cronoprogramma della domanda di aiuto abbiano indicato di terminare i lavori nell'annualità 2023, e a coloro che hanno una domanda di variante del cronoprogramma ammessa, di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023.

Entro il 10 giugno 2022 i beneficiari che hanno indicato di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023, devono presentare domanda di pagamento anticipato, tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA. L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso. Il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo ed entro il 15 ottobre 2023.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Le opere ammesse a contributo devono essere completate non oltre il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto e, comunque, entro il 31 maggio 2023.

Terminati i lavori, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione. La domanda di pagamento a saldo e svincolo fidejussione può essere presentata a partire dal 16 ottobre 2022 fino al 9 giugno 2023, secondo le modalità previste da AGREA.

Se la domanda di saldo e svincolo non è presentata entro il termine soprariportato, la concessione del contributo decade e si applicano le disposizioni riportate al paragrafo 17, fatto salvo i casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria vigente.

Se l'istruttoria sulla domanda di saldo e svincolo determina il mancato totale riconoscimento delle spese sostenute, si provvederà al recupero del 110% dell'anticipo versato.

La variante al cronoprogramma, se attivata, deve prevedere tutte le azioni/attività e gli interventi richiesti a contributo. La data di fine lavori indicata nel cronoprogramma è pertanto unica per tutti gli interventi previsti.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte del Servizio territoriale competente all'istruttoria finale.

15 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

Entro il 10 giugno 2022 il beneficiario che nel cronoprogramma ha indicato di terminare i lavori entro il 31 maggio 2022, **deve presentare la domanda di pagamento a saldo** tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA. Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono irricevibili.

Il mancato rispetto del termine perentorio sopraindicato comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, oltre all'applicazione delle sanzioni previste nel paragrafo 17 "Recuperi e Penalità".

Ai fini della presentazione delle domande di pagamento valgono le disposizioni procedurali di AGREA disponibili al sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>

Alla domanda di pagamento a saldo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa beneficiaria o del suo legale rappresentante;
- copia del rendiconto delle attività ammesse, trasmesso sia in formato pdf sia in formato Excel;
- fatture relative alle spese ammesse a contributo (per le fatture elettroniche allegare il documento in formato xml);
- documentazione contabile e bancaria che giustifica il pagamento della spesa riportata nelle fatture;
- estratto di mappa in scala 1:2000 (o foto aeree con il reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto di intervento;
- eventuale relazione tecnica giustificativa delle modifiche minori apportate.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza presentata alla Regione è facoltà del beneficiario avvalersi della possibilità di indicare, in alternativa, gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti già prodotti.

I documenti sopra riportati, se non presenti all'atto di presentazione della domanda, possono essere integrati, su richiesta del Servizio territoriale competente, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

15.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Il Servizio territoriale effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento a saldo. In particolare, verifica la completezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini indicati.

Il rendiconto dettagliato, da allegare alla domanda di pagamento a saldo, deve essere compilato sulla base del fac-simile predisposto dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e reso disponibile sul sito internet ER Agricoltura, Caccia e Pesca.

Con riferimento alle spese rendicontate, nell'ambito del controllo amministrativo, saranno verificate le fatture e la relativa documentazione contabile e bancaria, compresi i pagamenti, inseriti a SIAG secondo le modalità previste da AGREA.

Nel caso di lavori in economia il rendiconto dettagliato deve contenere l'indicazione dei materiali e dei macchinari utilizzati e delle ore lavorate, per dimostrare la coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali. Le spese relative ai lavori effettuati in

economia possono essere riconosciute fino al valore massimo calcolato in base al prezzario regionale.

Durante il controllo amministrativo della domanda di pagamento saranno verificati, tra l'altro:

- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto e se del caso la domanda di variante;
- che le quantità dei materiali rendicontati risultanti dalle fatture inserite in SIAG siano coerenti con la superficie realizzata e accertata durante il controllo in loco e quanto previsto dal rendiconto dettagliato eventualmente ricalcolato sulla base delle caratteristiche rilevate in campo;
- la regolarità contributiva del richiedente in fase di liquidazione dell'aiuto. Eventuali non regolarità determineranno la trattenuta dell'importo da parte di AGREA che procederà a riversarlo all'INPS/INAIL nelle forme previste dalla legge.

Per le domande di pagamento non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

L'istruttoria delle domande di pagamento prevede anche il controllo in loco.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude nei 90 giorni successivi alla presentazione al Servizio territoriale competente. Entro tale termine i Servizi territoriali provvedono ad adottare gli atti di liquidazione e ad inviarli all'organismo pagatore regionale.

L'aiuto è erogato dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) entro e non oltre il 15 ottobre 2022 per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2022; entro e non oltre il 15 ottobre 2023 per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023.

15.2 MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

I Servizi territoriali competenti effettuano i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo finalizzati a verificare la corretta e completa esecuzione e messa in opera degli interventi rendicontati.

Nel corso del controllo in loco gli impianti realizzati vengono misurati in campo, in base alle indicazioni contenute nella Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato in base a quanto previsto al punto 6^o della citata Circolare. Tale misurazione rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, come peraltro stabilito dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150.

In fase di accertamento finale degli interventi realizzati, la superficie misurata con le modalità sopra descritte viene confrontata con la superficie ammessa a finanziamento ovvero con quella risultante a seguito di comunicazione di una modifica minore relativa alla variazione in diminuzione, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). Rientrano altresì tra le modifiche minori anche le variazioni in diminuzione della superficie ammessa a contributo.

In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari. La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie ammessa a finanziamento o variata in diminuzione se il valore di quest'ultima superficie è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 17;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie ammessa a finanziamento, e si dà avvio all'eventuale procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale collegate al potenziale viticolo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

16 CONTROLLI

Oltre ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto, variante, subentro e sulle domande di pagamento sopra illustrati, sono previsti altresì controlli in loco prima dell'esecuzione dei lavori, dopo la realizzazione degli stessi, nonché a campione nel periodo vincolativo post-pagamento.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante, la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo che consenta di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate.

16.1 CONTROLLI EX ANTE

La verifica prima delle operazioni riguarda, oltre a tutti gli elementi tecnici indicati in domanda, l'esistenza del vigneto, la superficie vitata determinata in applicazione

dell'art. 44 del Regolamento di esecuzione n. 2016/1150 e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti.

Il citato Regolamento prevede altresì che tale verifica sia effettuata mediante un controllo in loco. Tuttavia, se lo schedario viticolo dispone di uno strumento grafico che permette di misurare la superficie vitata ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5% delle domande, selezionate in conformità dell'articolo 34 del Regolamento di esecuzione, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera estrae, entro 14 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di aiuto, un campione pari ad almeno il 5% delle domande di aiuto di competenza di ciascun Servizio territoriale.

Nell'ambito delle classi di rischio, oltre alla maggior superficie richiesta a contributo, si individuano i seguenti procedimenti: intenzione all'estirpo; intenzione alla riconversione varietale; intenzione alla modifica della forma di allevamento; reimpianto anticipato.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in un territorio provinciale o parte di esso, i Servizi territoriali competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.

16.2 CONTROLLI IN LOCO

La verifica dell'avvenuta estirpazione nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è effettuata mediante un controllo amministrativo su tutte le istanze presentate ed un controllo in loco che può limitarsi al 5 % delle domande.

Conclusi i lavori ammessi a contributo e presentata la domanda di pagamento del saldo, tutti i beneficiari sono soggetti ad un controllo in loco, che è pertanto effettuato al 100%, finalizzato a verificare la conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto, eventualmente variata.

16.3 CONTROLLI EX POST

Gli interventi finanziati sono verificati a campione ogni anno per 10 anni, in base ad un campione estratto da AGREA. Il controllo è finalizzato alla verifica del mantenimento dei vincoli assunti, ovvero che le superfici oggetto di intervento (sia vigneti che eventuali impianti irrigui realizzati) siano mantenute come previsto nel successivo paragrafo 18.

17 RECUPERI E PENALITÀ

Il Regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021, modificando l'articolo 54 del Reg. 2016/1149, ha previsto quanto segue:

“2. Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l’esecuzione dell’intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto.»

2 bis. Se i controlli dimostrano che l’intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata ma che l’obiettivo generale dell’operazione è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate conformemente al paragrafo 2 e applicano una sanzione pari al 100 % dell’importo inizialmente assegnato alle azioni della domanda di sostegno che non sono state completamente realizzate. Nel caso in cui l’importo del sostegno che è stato versato dopo la realizzazione delle singole azioni sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno indebitamente versato. In tali casi, se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione.”

In relazione al fatto che la disciplina è demandata allo Stato membro, con successivo atto del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera verranno disciplinate le penalità introdotte sulla Misura ristrutturazione e riconversione vigneti dal Regolamento n. 374/2021 in attuazione delle disposizioni nazionali in corso di definizione.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, in base a quanto disposto all’articolo 54, paragrafo 4, IV, V e VI capoverso del Regolamento delegato n. 2016/1149, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l’intera operazione ed il beneficiario è escluso dalla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell’operazione.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, AGREA procede all’incameramento completo della fidejussione (110%) secondo le modalità stabilite all’articolo 23 del Regolamento delegato n. 907/2014 e all’articolo 55 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014.

In analogia col punto precedente, AGREA procede all'incameramento completo della fidejussione (110%) anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario presentata dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.

La stessa penalità prevista per il beneficiario che ricade nella fattispecie della lettera c), cioè l'impossibilità di accedere alla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica ai beneficiari che **non** presentano la domanda di pagamento anticipato, la domanda di saldo dell'aiuto e di saldo e svincolo della fidejussione entro i termini perentori riportati ai punti 14.5 e 15.

AGREA procede, altresì, all'incameramento completo della fidejussione (110%) in caso di mancata presentazione, entro la scadenza perentoria del 9 giugno 2023, della domanda di saldo e svincolo della fidejussione.

Agli aiuti concessi nell'ambito della presente Misura si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 15/1997, che prevede la revoca delle agevolazioni concesse, con l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Per "**situazioni difformi**", riscontrate in sede di collaudo, si intendono:

- difformità tecniche in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità della stessa;
- fallanze in misura superiore al 25%.

Il beneficiario di una domanda per la quale in fase di collaudo dei lavori eseguiti siano rilevate "**situazioni difformi**" su una superficie superiore al 50% di quella ammessa è escluso dal pagamento dell'aiuto. Tuttavia, in tal caso, non è escluso dalla possibilità di accedere alla Misura di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi.

Qualora la difformità riguardi una superficie inferiore al 50% di quella ammessa a contributo, il pagamento è ridotto in misura proporzionale.

18 VINCOLI

Le superfici impiantate (sia vigneti che impianti irrigui) che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa vigente, sono soggette ai seguenti vincoli:

- a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;

- b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato, secondo le modalità definite dalla L.R. n. 15/1997, articolo 19.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera b) è disciplinato dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

Tutti i beneficiari per i quali è stato erogato un contributo sulla Misura di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti hanno l'obbligo di presentare una domanda di aiuto per superficie soggetta ai controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) nei tre anni successivi all'anno civile in cui è stato loro concesso il primo pagamento per le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In base al Reg. n. 809/2014 articolo 20, *“Il beneficiario che non presenti domanda nell'ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell'ambito di un altro regime elencato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 o per i regimi di sostegno nell'ambito del settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 (misura ristrutturazione vigneti) se dispone di superfici agricole, dichiara tali superfici nel modulo di domanda di aiuto in conformità all'articolo 17 del presente regolamento. Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 **dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi**”.*

Alla verifica di tale adempimento provvede l'organismo pagatore AGREA.

19 DEMARCAZIONE FRA PSR E OCM – SETTORE VITIVINICOLO

Il PSR, versione 10.1 adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 6376 final del 14 settembre 2020, riporta quanto segue:

“Per il Settore vitivinicolo la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg.to (UE) n. 1308/13 e quelli previsti dal Reg (UE) 1305/13 - attuati rispettivamente dal Piano nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente.

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento delegato n. 612/2014 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:

- *regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e/o fitosanitarie;*

- [...]

Il PSR interverrà:

- *per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4”.*

Pertanto, gli investimenti riguardanti interventi di irrigazione o subirrigazione richiesti a contributo sulla presente Misura, saranno oggetto di controllo incrociato con i beneficiari che hanno aderito al PSR 2014 - 2020 Misura 4 e richiesto contributi per impianti di irrigazione e/o subirrigazione su vigneti.

Tale controllo sarà effettuato dal Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera e i relativi esiti saranno comunicati ai Servizi territoriali.

20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale o avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale che colpisce seriamente l'azienda, quali definite dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale attestati dall'autorità competente e che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Il beneficiario deve notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi.

21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Piano Nazionale di Sostegno 2019-2023, al Decreto MIPAAF N. 1411 del 3 marzo 2017 ed alle disposizioni definite da AGEA coordinamento nonché da AGREA, e alla disciplina sul procedimento amministrativo e ai controlli antimafia.

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELLA STRUTTURA PREPOSTA ALL'ISTRUTTORIA E AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDURALE

Servizio	Responsabile del procedimento	Uffici preposti all'istruttoria
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Piacenza PEC: STACP.PC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sonia Quagliaroli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza - Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC) Tel. 0523 399639 E-mail: sonia.quagliaroli@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Parma PEC: STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Gianfranco Aloise	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma - Strada dei Mercati, 9B - 43126 Parma (PR) Tel. 0521 531010 E-mail: gianfranco.aloise@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Reggio Emilia PEC: STACP.RE@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Luciano Rotteglia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia - Via Gualerzi n. 38/40 - 42124 Località Mancasale Reggio Emilia (RE) Tel. 0522 407863 E-mail: lucaiano.rotteglia@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Modena PEC: STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Alberto Loporati	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena - Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO) Tel. 059 248639 E-mail: alberto.leporati@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Ferrara PEC: STACP.FE@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Bruno Pulizzi	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara - Viale Cavour n. 143 – 44121 Ferrara (FE) Tel. 0532 909836 E-mail: bruno.pulizzi@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Bologna PEC: STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Lucia Devenuto	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna – Via Boccaccio, 27 - Imola (BO) Tel. 0542 655351 E-mail: luca.devenuto@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Ravenna PEC: STACP.RA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Cinzia Levi	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna - Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA) Tel. 0544 280558 E-mail: cinzia.levi@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Forlì-Cesena PEC: STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Luciano Pizzigatti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena - Piazza G.B. Morgagni 2, 47121 Forlì (FC) Tel. 0543 454643 E-mail: lucaiano.pizzigatti@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Rimini PEC STACP.RN@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Tampieri Paolo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini- Via D. Campana n. 64 – 47922 Rimini (RN) Tel. 0541 794733 E-mail: paolo.tampieri@regione.emilia-romagna.it
Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it	Marco Zilibotti	Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna (BO) Tel. 051 5274507 E-mail: marco.zilibotti@regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Renzo Armuzzi, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/721

IN FEDE

Renzo Armuzzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/721

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 690 del 10/05/2021

Seduta Num. 23

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi